

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente -

Dott. GALLO Domenico - Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la corte d'appello di Milano;

nei confronti di:

M.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3351/2015 emessa in data 28 aprile 2015 dalla Corte d'appello di Milano;

Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. D'ARRIGO Cosimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. QUAGLIA Giuseppe, che ha depositato note di udienza e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e, in subordine, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso del P.G..

Svolgimento del Processo

M.E. è stato imputato del delitto di cui all'art. 639 c.p., comma 2, per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta "(OMISSIS)". Da tale reato l'imputato veniva assolto in primo grado perchè il fatto non costituisce

reato. Il Tribunale meneghino sottolineava la circostanza che la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti; che l'imputato aveva agito con l'intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un'opera di oggettivo valore artistico; che le doti artistiche del M. erano state pubblicamente riconosciute dallo stesso Comune di Milano, giacchè l'imputato era risultato vincitore di un bando inteso rivalutare piazza (OMISSIS) mediante l'intervento di uno "street artist". Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice di prime cure escludeva che l'intervento del M. costituisse imbrattamento del muro, bensì l'esecuzione di un'iniziativa di valore artistico.

Su ricorso del pubblico ministero, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato perchè non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. In sostanza, il giudice d'appello, valorizzando gli stessi elementi già messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, ha concluso nel senso che il fatto, ancorchè astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento del M. non determinava, ben vedere, alcun danno.

Contro tale decisione ricorre ancora il Procuratore Generale, sostenendo che non vi sarebbe alcuna prova dell'esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che - a detta della stessa corte d'appello - potrebbe essere rimosso solo con l'intervento di un imbianchino. La motivazione della sentenza sarebbe quindi carente nella parte in cui nulla dice sui costi necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino, ma anche nella parte in cui considera le modalità della condotta, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l'opera di pulitura. Mette altresì in evidenza che la firma "Manuinvisibile.com" costituisce la denominazione del sito Internet dell'imputato, sicchè l'attività deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Il giudizio di particolare tenuità dell'offerta, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p..

Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. Pertanto la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una prospettazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Non può essere valutata la richiesta del difensore dell'imputato di annullare la sentenza di appello - facendo rivivere quella, a lui più favorevole, di primo grado - in quanto irrualmente formulata solo verbalmente in udienza, senza la presentazione di alcun ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2016